

FORMULA 100

RICHIESTA DI NON DISPORRE LO SMALTIMENTO O LA DISTRUZIONE DEI BENI MOBILI (ART. 609, COMMA 2, C.P.C.)

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMI 2 E 5, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore precedente, come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano trovati beni mobili [oppure, documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale / professionale] che non dovevano essere consegnati all'esponente e, precisamente,
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [oppure: a, al quale tali beni risultano appartenere] di asportare i predetti beni [oppure, documenti] entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [oppure: che tale intimazione veniva notificata a il a cura della parte istante]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito

[*in caso di beni mobili non asportati di valore inferiore alle spese occorrenti per la liquidazione*]
– a seguito di istanza ex art. 609, comma 1, c.p.c., la S.V. determinava il presumibile valore di realizzo di tali beni nella somma di Euro, inferiore alle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi, indicate dalla S.V. nella somma di Euro

[*oppure, in alternativa, in caso di beni mobili non asportati di valore superiore alle spese occorrenti per la liquidazione ma con vendita risultata infruttuosa*]
– a seguito di istanza ex art. 609, comma 1, c.p.c., la S.V. determinava il presumibile valore di realizzo di tali beni nella somma di Euro, superiore alle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi, indicate dalla S.V. nella somma di Euro- a seguito di istanza ex art. 609, comma 2, c.p.c., la S.V. nominava custode giudiziario dei beni, il quale provvedeva al tentativo di vendita senza incanto secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per rilascio
- il tentativo di vendita è risultato infruttuoso nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione
- il custode giudiziario ha richiesto lo smaltimento o la distruzione dei beni

CHIEDE

che la S.V. non disponga lo smaltimento o la distruzione dei beni e che gli stessi siano destinati a

DEPOSITA

1. [*in caso di beni mobili non asportati di valore inferiore alle spese occorrenti per la liquidazione, stima dei beni mobili ex art. 609, comma 1, c.p.c. con indicazione delle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi*].

....., li

Avv.